EDITORIALI

Adempimenti In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 21 giugno

di **Laura Mazzola**

Il **trentacinquesimo appuntamento** di **Adempimenti In Diretta** è iniziato, come di consueto, con la sessione "**aggiornamento**", nell'ambito della quale sono state indicate le novità relative alla normativa, alla prassi e alla giurisprudenza dell'**ultima settimana**.

La sessione "**caso operativo**" è stata poi dedicata al **pro-rata Iva**, mentre nell'ambito della sessione "**scadenziario**", dopo aver ricordato le scadenze di fine mese, è stato riservato un ***focus*** sulla **compensazione del credito Irpef**.

Infine, nella sessione "**adempimenti in pratica**" è stata esaminata la **gestione del pro-rata Iva con *TS Studio***.

Sono arrivati svariati **quesiti**; ne ho selezionati dieci, ritenuti **più interessanti**, da pubblicare oggi nella ***top 10*** con le **relative risposte**.

Sul **podio** ci sono:

3. COMPENSAZIONE E RUOLI SCADUTI

2. PRO-RATA DI DETRABILITÀ: SOGGETTI INTERESSATI

1. CAUSE PRO-RATA DI DETRAIBILITÀ

10

Modello 730: coniuge deceduto

È possibile presentare un modello 730 congiunto tra due coniugi, nell'ipotesi di decesso di uno dei due a maggio 2022?

I.G.

La risposta è negativa.

Non è possibile, infatti, utilizzare la forma congiunta, se si presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori.

Tale possibilità è esclusa anche nel caso di decesso di uno dei coniugi, avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

9

Rimborso 730 da datore di lavoro

Il datore di lavoro si trova spesso a non poter rimborsare l'intero credito riportato nei diversi modelli 730 dei dipendenti. Come mai?

D.G.

Nelle operazioni di rimborso del conguaglio a credito, il sostituto d'imposta è tenuto a rimborsare ai lavoratori le somme a credito risultanti dal modello di assistenza fiscale.

Non sempre, però, tutto il credito del singolo lavoratore può essere oggetto di rimborso.

In particolare, il sostituto di imposta non può procedere al rimborso di crediti da assistenza fiscale per un ammontare superiore alle ritenute fiscali (Irpef lavoro dipendente e assimilato e addizionali regionali e comunali all'Irpef) esposte nel modello F24.

Vale a dire che se, per ipotesi, i conguagli a credito risultano pari a 5.000 euro e i conguagli a debito e le ritenute sono pari a 4.000 euro, il datore di lavoro può procedere al rimborso per un ammontare di 4.000 euro e il credito residuo, pari a 1.000 euro, potrà essere erogato solo il mese successivo.

8

Compensazione verticale senza limiti

Per i crediti Irpef superiori a 5.000 euro, compensati con Irpef (s.do 2021 con acconti 2022) tramite esposizione in F24 non occorre il visto; corretto?

D. SRL M. DI P.

La risposta è positiva, in quanto occorre distinguere tra compensazione orizzontale o esterna e compensazione verticale o interna.

Nel secondo caso, ossia Irpef da Irpef, il contribuente compensa debiti e crediti riferiti alla stessa imposta.

Questa tipologia di compensazione è libera da vincoli, per cui non occorre:

- presentare preventivamente la dichiarazione fiscale;
- apporre il visto di conformità sulla dichiarazione fiscale;
- utilizzare il canale telematico per presentare il modello F24.

Si evidenzia, inoltre, che questa tipologia di compensazione può avvenire senza l'utilizzo del modello F24; tuttavia, anche nell'ipotesi in cui il modello F24 venisse utilizzato, la compensazione non perde la sua natura.

7

Compensazione: verifica limite di 5.000 euro

Il limite di 5.000 euro vale per il singolo tributo (ad esempio Irpef) o per la sommatoria di tutti i tributi a credito (Irpef e addizionali)?

S.C.

In riferimento all'apposizione del visto di conformità occorre segnalare che l'Agenzia delle entrate, con la circolare 10/E/2014, ha chiarito che il limite di 5.000 euro, superato il quale scatta l'obbligo del visto di conformità, **è riferibile alle singole tipologie di crediti emergenti dalla dichiarazione**.

6

Pro-rata: cessione cespiti

Ai fini del calcolo del pro-rata occorre conteggiare anche le operazioni di cessione dei beni ammortizzabili?

L.C.

La risposta è negativa.

Ai fini del calcolo del pro-rata, a norma dell'articolo 19-*bis*, comma 2, D.P.R. 633/1972, sono escluse, tra le altre, le cessioni di beni ammortizzabili.

In particolare, la loro esclusione dal calcolo delle operazioni imponibili discende dall'articolo 174, lett. a), della Direttiva 2006/112/CE, secondo cui, in deroga alle regole generali, nel calcolo del pro-rata non si tiene conto dell'importo del volume d'affari relativo alle "*cessioni di beni d'investimento utilizzati dal soggetto passivo nella sua impresa*".

5

Pro-rata: operazioni accessorie

Ai fini del calcolo del pro-rata occorre conteggiare anche le operazioni accessorie alle operazioni imponibili?

L.C.

La risposta è negativa.

Ai fini del calcolo del pro-rata, a norma dell'articolo 19-*bis*, comma 2, D.P.R. 633/1972, sono escluse, tra le altre, tutte le operazioni esenti, ai sensi dell'articolo 10, nn. da 1) a 9), quando non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono accessorie alle operazioni imponibili.

Sono altresì esenti le operazioni di cui all'articolo 10, comma 1, n. 27-quinquies), D.P.R. 633/1972, in quanto, non essendo stata recuperata l'imposta all'atto dell'acquisto del bene, la successiva cessione esente non deve ripercuotersi sul diritto di detrazione.

4

Debiti Imu: compensazione

I debiti Imu possono essere considerati debiti erariali? In pratica, i debiti Imu scaduti possono

bloccare le compensazioni?

L.G.

L'Agenzia delle entrate, con la risposta ad istanza di interpello 385/2020, ha affermato che l'Imu non ha natura erariale.

Di conseguenza, è inapplicabile, nell'ipotesi di debiti Imu oltre soglia, il divieto di compensazione previsto dall'articolo 31 D.L. 78/2010.

3

Compensazione e ruoli scaduti

Nel caso di debiti iscritti a ruolo per un importo superiore a 1.500 euro, non è possibile procedere con la compensazione dei crediti. Se il contribuente paga parzialmente il debito, può procedere alla compensazione o il debito deve essere completamente estinto?

I.C.

Come indicato nel testo del quesito, è previsto un "blocco", ai sensi dell'articolo 31 D.L. 78/2010, alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali, qualora il contribuente presenti ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro.

Al fine di "liberare" la possibilità di compensare i crediti erariali con tributi diversi, è necessario estinguere le cartelle di pagamento scadute (ovvero estinguerle parzialmente di modo che il debito residuo scaduto sia inferiore a 1.500 euro) mediante il pagamento del ruolo.

Ne consegue che la risposta è positiva.

2

Pro-rata di detraibilità: soggetti interessati

Chi applica il pro-rata di detraibilità?

A.C.

Ai sensi dell'articolo 19 D.P.R. 633/1972, il pro-rata di detraibilità è applicato dai contribuenti che, nell'ambito dello svolgimento dell'attività, effettuano operazioni sia esenti sia imponibili.

L'applicazione del pro-rata di detraibilità può essere evitata separando le attività ai sensi dell'articolo 36 D.P.R. 633/1972.

1

Cause pro-rata di detraibilità

Il pro-rata di detraibilità è determinato da cause oggettive o soggettive?

B.C.

L'applicazione del pro-rata, *ex* articolo 19 D.P.R. 633/1972, è determinato da cause dipendenti lo svolgimento dell'attività (d'impresa o di lavoro autonomo), pertanto di carattere soggettivo.

L'indetraibilità dovuta da cause oggettive è quella prevista dall'articolo 19-*bis*1 D.P.R. 633/1972; infatti, in tale ipotesi, indipendentemente dal soggetto che acquista determinati beni o servizi, l'Iva non è ammessa, totalmente o parzialmente, in detrazione.

Per **aderire alla *Community* di *Euroconference In Diretta*,** gli interessati possono cercarci su *Facebook* o utilizzare il *link* https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/